

Avv. Marianna Mercogliano

C.so Umberto I, 201 - Napoli - 80138 - tel. 08118676869 / 3334269175

marianna.merc@gmail.com - mariannamercogliano@legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

ISTANZA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 7 COMMA 1 LEGGE N. 3/2012

PER: Il Sig. **Emilio Surrianelli**, nato a Napoli (NA) il [REDACTED] residente in Napoli, Via Vecchia Napoli a Chiaiano, 59 c.f. S[REDACTED] rappresentato e difeso nella corrente procedura di sovraindebitamento dall'avvocato, avente anche qualifica di gestore della crisi, Marianna Mercogliano (cf. MRCMNN88R54F839A), del Foro di Napoli, presso la quale elegge domicilio in Napoli al C.so Umberto 201, telefono e fax 08118676869, cell. 3334269175, pec mariannamercogliano@avvocatinapoli.legalmail.it, mail: marianna.merc@gmail.com, giusta procura che ai sensi dell'art. 18, co. 5, dmg. 44/2011, come sostituito dal dmg. 48/2013, deve intendersi apposta in calce al presente atto.

1) PREMESSA (artt. 6 ss. - L. n. 3/2012).

Il ricorrente, sig. Emilio Surrianelli, risulta versare in uno stato di "*sovraindebitamento*", nell'esatta accezione della legge 3/2012, art. 6, co. 2, lett. a) da definirsi come "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni*", secondo le scadenze originariamente pattuite.

Infatti, dall'osservazione della sua situazione personale e patrimoniale, si evince una grave e consistente sproporzione rispetto all'adempimento delle singole e particolari obbligazioni pecuniarie assunte. In particolare, il Surrianelli è impossibilitato a far fronte ai propri impegni debitori verso terzi, non per volontà ma per mera mancanza di disponibilità economica. Situazione che vive da oltre tre anni e che comporta, specie alla luce delle attuali generali difficoltà, una inderogabile ed improrogabile necessità di risolvere tale problematica che ben si concilia con la possibilità di accedere ad una delle procedure di composizione della crisi previste dalla suddetta legge e nel caso di specie attraverso il "piano del consumatore".

1.1) Requisiti di ammissibilità: presupposti oggettivi (art. 7 n. 2 - L. n. 3/2012).

Per il sig. Surrianelli ricorrono i requisiti, di natura oggettiva, per poter essere ammesso al piano *de quo*, giacché:

a) non è mai stato soggetto e non è attualmente soggetto a procedure di fallimento e/o concorsuali, così come disciplinato e previsto dalle disposizioni legislative e normative vigenti in materia, risultando, peraltro, privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione alle procedure concorsuali ex art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i.;

b) nei precedenti cinque anni, non ha mai aderito, né fatto ricorso ad alcuna procedura di sovraindebitamento ovvero accordo di composizione della crisi ovvero a procedure ad esse assimilabili e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

1.2) Requisiti di ammissibilità: presupposti soggettivi (artt. 7, n. 2 e 9, n. 2 – L. n. 3/2012).

Per il sig. Surrianelli ricorrono, altresì, i requisiti, di natura soggettiva, per poter essere ammesso allo specifico strumento del Piano del consumatore:

- a) stante la sua qualità di persona fisica, mai avente esercitato attività imprenditoriale, pienamente conforme alla nozione e definizione di “*consumatore*” ai sensi del D. Lgs. n. 207/2005 (cd. “Codice del Consumo”), ossia di “*debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*”;
- b) avendo dichiarato di non aver compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque anni. Dichiarazione che risulta confermata dalla documentazione consultata.

2) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

2.1) Rispetto del principio di meritevolezza del debitore.

L'attuale grave stato di crisi che oggi vive il sig. Surrianelli ha radici remote, che potrebbero datarsi tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, dovute ad una serie di concause che hanno coinvolto ogni aspetto della sua vita.

Il primo ambito in cui il Surrianelli ha assistito allo sgretolarsi della sua esistenza fino ad allora serena e tranquilla è proprio quello familiare, nonostante avessero una bambina ancora piccola (nata nel 2011) il Surrianelli e la sua ex moglie decidono di separarsi, poiché ormai litigi ed incomprensioni erano diventati tali da rivelarsi insostenibili. Non fu un bel periodo, gli ex coniugi erano sposati da poco più di tre anni, avevano investito molto sentimentalmente ed anche economicamente per sostenere le spese matrimoniali, della casa coniugale e per la nascita della loro figlia, quasi esclusivamente sostenute proprio dal Surrianelli che lavorando regolarmente dal 2005 aveva anche accumulato qualche risparmio a cui aveva dato completamente fondo. La situazione lavorativa della ex moglie era, invece, del tutto precaria già prima del matrimonio e con la nascita della figlia aveva assunto l'esclusivo ruolo di madre, per questo motivo lo stipendio, ancorché allora più che dignitoso, del Surrianelli era l'unica fonte di sostentamento dell'intero nucleo familiare.

Inoltre nel periodo antecedente alla separazione, la serenità emotiva e familiare gli consentiva di potersi offrire per sostituzioni di altri colleghi, straordinari, festivi, ecc. con questo accrescendo il suo rendimento mensile.

Tuttavia, la separazione segna il primo duro colpo nella vita del Surrianelli, ora con quel solo stipendio deve far fronte al mantenimento della figlia minore, alle spese straordinarie che sebbene fossero state formalmente ripartite al 50% venivano unicamente sostenute da lui, vi erano ancora da estinguere le spese legali per la separazione consensuale e adesso doveva far fronte alle spese per intraprendere una nuova vita “da single”, con tutto ciò che essa comporta, come ad esempio spese di locazione, spese per il sostentamento, utenze, ecc. Peraltro essendo stato il Surrianelli sempre un padre amorevole ha provato a colmare il vuoto della separazione e dell’“abbandono” della residenza familiare riempiendo di regali la piccola bambina, vedendola il più possibile, prevedendo per lei una casa più che adeguata per quando sarebbe rimasta da lui nei week end o festività.

Da questa sola situazione, quindi, scaturiscono due (re)azioni importanti che si intrecciano con le vicende che andranno poi a seguire: in primo luogo, il Surrianelli per poter stare il più possibile con sua figlia, rinuncia a qualche straordinario, evita alcune sostituzioni, ricerca turni più comodi e compatibili con le esigenze familiari, ecc. il che contribuisce al decremento della sua busta paga; in secondo luogo, in un solo anno tra il 2014 e il 2015 il sig. Surrianelli accende tre finanziamenti diversi: di cui una decennale cessione del quinto con Agos Ducato (il 20/11/2014) e due prestiti personali rispettivamente con Fidelity, sessennale (il 20/08/2015) e con Santander Consumer Bank quinquennale (il 30/11/2015). Trattasi di piccoli importi per quanto ottenuto, ma, già in questa fase, il Surrianelli non riesce a rendersi conto che invece l'importo da restituire è molto esoso, certamente a causa delle necessità impellenti, del suo stato emotivo e psicologico e del lasso temporale così ravvicinato.

D'altra parte in questo stesso periodo la sua mente è assorbita dal procedimento di divorzio, che porta altre spese, e che ancorché congiunto porta con sé dietro sempre litigi, discussioni e malcontenti per giungere all'accordo definitivo. Nonostante la sua busta paga non sia più quella presentata in sede di separazione, nonostante le spese sorte siano ingenti e nonostante la presenza di tre finanziamenti, l'unico modo per addivenire ad un accordo ed evitare una guerriglia legale è cedere alle richieste della ex coniuge e mantenere l'aspetto economico inalterato rispetto a quanto già previsto in sede di separazione (ovverosia € 500,00 mensili + spese straordinarie al 50%, che in realtà sono al 100%).

Purtroppo, però, questo stesso periodo non è difficile solo per il Surrianelli, ma a vivere un momento – che ancor oggi si protrae – di crisi economica è l'azienda stessa presso cui lavora coinvolta con un ruolo da protagonista nella più ampia crisi ██████████ che non è più latente dal 2016/2017, periodo in cui è costretta a licenziamenti collettivi e chiusura definitiva di punti vendita, ma che è pregressa al 2015 (*all.ti 1 - 2*).

Sicché, il Surrianelli, pur mantenendo il suo “posto di lavoro” deve fare i conti con la riduzione delle ore lavorative, l'abolizione degli straordinari, la preoccupazione di perdere anche lui come molti suoi colleghi il lavoro a cui fa seguito una grande e talvolta grave tolleranza rispetto a turni insostenibili, ravvicinati, assenza di sostituzioni e soprattutto riduzione dei compensi. Peraltro, con una tale situazione lavorativa anche il rapporto con sua figlia ne risente in quanto il padre deve approfittare dei pochi momenti liberi a sua disposizione pur di stare con lei non potendo gestire più come una volta i suoi turni, il che lo induce a commettere nuovamente l'errore di provare a colmare il “suo vuoto” con regali importanti, vacanze costose e sentendosi responsabile totalmente per lei pagando qualsiasi tipo di spesa anche non straordinaria che la riguarda.

È un arco temporale durante il quale anche la famiglia di origine del Surrianelli non vive un periodo semplice: la madre, a causa dell'improvvisa perdita del marito nel 2010, ha trascorso un primo periodo di depressione per poi ammalarsi definitivamente a partire dal 2014/2015, di demenza senile poi diagnosticata in sindrome di Arnold-Chiari, che l'ha resa completamente invalida da circa cinque anni, oltre che completamente bloccata in un letto. Pertanto in quello stesso periodo doveva sostenere ingenti spese per visite specialistiche, la cui pensione si rivelava troppo esigua e il Surrianelli, che come è ormai emerso chiaramente ha un grande senso di responsabilità, ed anche per evitare che la stessa madre potesse preoccuparsi per la sua situazione economica non più stabile come, invece, lui voleva far apparire, si fa carico di ogni spesa necessaria e cerca con ogni mezzo di essere presente anche per lei.

Proprio in questo clima si innestano le pressanti proposte di prestiti personali che apparirebbero (ma ovviamente non si rivelerebbero tali) molto più che convenienti per la sua situazione, provenienti da vari istituti di credito, che facilmente ottengono dal Surrianelli il proprio consenso alla stipula di nuovi finanziamenti. In particolare nell'arco di soli sei mesi accende altri due finanziamenti l'uno con la Deutsche Bank settennale (il 06.05.2016) e l'altro addirittura decennale con Compass (il 30.12.2016).

A gennaio del 2017 il totale dei ratei di ciascun finanziamento prevede il pagamento di un importo mensile da parte del Surrianelli di ben € 1.265,81, a cui vanno aggiunti € 500,00 per il mantenimento della figlia, oltre le spese straordinarie per lei, nonché le sue spese personali correnti ordinarie. Inutile dire che la situazione in cui si è trovato è stata peggiore di quella in cui versava prima di essere assorbito da questo ciclo di finanziamenti offerti ed ottenuti fin troppo facilmente. Per un primo periodo ogni mese ha fatto fronte alle varie scadenze proprio utilizzando i capitali ottenuti dagli ultimi finanziamenti, ma a malapena è riuscito ad arrivare “indenne” alla seconda metà dell'anno, dopodiché – senza mai rendersi inadempiente per il mantenimento e le spese di sua figlia – ha iniziato a ritardare i primi pagamenti delle varie finanziarie, privilegiando talvolta un istituto, talvolta un altro, sino a che per alcuni si è reso del tutto insolvente.

A questo punto il tunnel è divenuto ancor più lungo e buio: i debiti impagati maturando interessi, more e sanzioni per il ritardo hanno innalzato ancora di più l'importo originariamente da restituire, sono cominciate le (minatorie) telefonate incessanti, messaggi, lettere e addirittura visite fisiche da parte delle finanziarie stesse o degli istituti di recupero del credito a cui erano state cedute le sue

posizioni, fino ad arrivare ad un cospicuo pignoramento presso terzi da parte di Compass, che di fatto riduce ancora di più lo stipendio del Surrianelli, sin da maggio 2019.

Quest'ultimo peraltro animato dal suo spirito di responsabilità non rimane immune a questa situazione, risentendone sotto l'aspetto psicologico, indi nei suoi rapporti familiari, interpersonali e financo lavorativi, ed inducendolo ad accettare, recentemente nel 2019, a dir poco surreali piani di rientro mediante titoli cambiari – come quelli intercorrenti con Santander Consumer Bank e Deutsche Bank –. Surreali per due ragioni: in primo luogo, per nulla convenienti per il Surrianelli ed in secondo luogo esponendolo di fatto a conseguenze ancor più gravi rispetto al già grave ma semplice inadempimento, come la levata di protesto, in caso di ritardo anche di un solo giorno.

Orbene, il brevissimo racconto sulle motivazioni dell'evidente sovraindebitamento del Surrianelli, già di per sé non osta al positivo giudizio circa la sua meritevolezza all'accesso al piano del consumatore, ma la sua vicenda va analizzata sotto un altro punto di vista, quello del comportamento tenuto dai diversi istituti finanziari, alla luce anche dei recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali in materia, nazionali ed europei.

La vicenda del Surrianelli, infatti, potrebbe costituire il caso-scuola della c.d. “*CONCESSIONE DEL CREDITO INCONTROLLATO*”, ovverosia della responsabilità che sorge in capo al Finanziatore nel giudizio di verifica del merito creditizio. Tale innovativa figura di responsabilità sorge dal presupposto che l'Ente Finanziatore ha a disposizione tutti gli strumenti utili e necessari per una corretta e realistica valutazione della posizione debitoria del consumatore – tant'è che in questi casi è proprio il consumatore a trovarsi in una condizione di svantaggio – per questo motivo, di fronte ad una posizione finanziaria già complessa o semplicemente “numerosa” l'inalterata induzione ad un nuovo finanziamento che potrebbe valicare il limite della sovraesposizione potrebbe derivare dalla consapevolezza da parte del Finanziatore di rischiare un inadempimento da parte del debitore, ma di poterne comunque immediatamente aggredire lo stipendio, la pensione o qualsiasi suo bene.

Una simile ipotesi di responsabilità si affaccia nel nostro panorama dottrino-giurisprudenziale, a seguito della Direttiva Europea 2008/48/CE, la quale in un'ottica di armonizzazione tra Stati in materia bancaria e di accesso al credito ha emanato una serie di principi fondamentali. Prima tra tutti, rispondendo al principio di trasparenza e buona fede, è la tutela dell'informativa personalizzata. In questo caso l'Unione Europea, pur consapevole che la stipula dei contratti di finanziamento avviene mediante formulari standardizzati e che tale pratica non può che essere la prassi, vuole comunque valorizzare il ruolo dell'Istituto e dei suoi intermediari, i quali hanno il DOVERE di assicurarsi che il finanziato sia pienamente consapevole degli impegni che va ad assumersi, del significato intrinseco di ogni clausola contrattuale, oltre che delle modalità di restituzione, tasso interessi, polizze solo formalmente facoltative che di fatto sono obbligatorie, ecc.

Invece, quel che si verifica quotidianamente e che si è realizzato nel caso del sig. Surrianelli, è che tali moduli del tutto “spersonalizzati” vengono sottoscritti dal finanziato direttamente il giorno dell'erogazione e solo in quel caso egli riceve la propria copia (il più delle volte, infatti, l'intermediario in sede si limita ad esporre alcuni aspetti del modulo informativo di riferimento, ma non ne rilascia alcuna copia al cliente, oppure si tratta, anche in questo caso, di una brochure generica non attinente al caso specifico che potrebbe riservare alcune peculiarità non previste o non esposte nella brochure) che costituisce una mera “carta” da conservare a cui non corrisponde una reale consapevolezza circa il suo contenuto.

Nel nostro ordinamento la Direttiva *de qua* è stata recepita dal D. Lgs. n. 141/2010, che ha modificato gli artt. 121 ss. Del D. Lgs. n. 385/1998, ovverosia del “*Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia*”. Degna di particolare attenzione è la norma prevista dall'art. 124 bis T.U.B. aggiornata al D.L 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L 20 maggio 2019, n. 41, testualmente rubricato “*Verifica del merito creditizio*”, secondo cui “*prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”, è stata la giurisprudenza ad insignire di significato il senso di “merito” creditizio, secondo cui la **SOLVIBILITA' DEL DEBITORE VA**

VALUTATA AVENDO RIGUARDO NON SOLO AL REDDITO-PATRIMONIO AGGREDIBILE, MA ALLA SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA, COMPRENSIVA DELLE TRASCORSE VICENDE RESTITUTORIE E DI QUELLE ANCORA IN ESSERE.

La preminenza di un simile approdo la si può constatare anche avendo riguardo ad altri ordinamenti come nel caso di quello francese che estende la responsabilità del Finanziatore nella valutazione del merito creditizio anche all'esame delle REALI ESIGENZE DEL CONSUMATORE (celebre sul punto è la questione sul dovere di informazione e valutazione della solvibilità del prestatario, sollevata da *Tribunal d'Instance d'Orleans* alla Corte di Giustizia Europea nella causa C-298/2013 presentata il 30/05/2013).

Tuttavia, l'atteggiamento degli Istituti di Credito è completamente inverso, nel senso che la loro analisi si sofferma esclusivamente sui primi due aspetti (reddito e patrimonio aggredibile) e laddove essi dovessero apparire soddisfatti delle loro esigenze si esaurisce, escludendo ogni altra valutazione specie sulla situazione debitoria pregressa e complessiva. Invece, se in quest'ultimo aspetto dovessero rinvenirsi segnali di inadempimento anche parziale, allora per lo stesso Istituto basterebbe anche una risalente segnalazione di mero ritardo per una sola rata, sebbene pienamente giustificabile ed incolpevole, per incorrere nell'eccesso opposto, ovvero la esclusione da qualsivoglia forma di accesso al credito.

Non di poco conto è poi la circostanza che il richiamato art. 124 *bis* T.U.B. si trova in un complesso normativo certamente garante e garantistico del sistema bancario, in luogo alla tutela del consumatore, eppure in forza del principio di buona fede e correttezza *in executivis*, dispone del necessario bilanciamento ed intreccio tra la disponibilità del finanziatore a concedere il credito e la decisione del consumatore ad indebitarsi, secondo il dictum del cd. "prestito responsabile".

Purtroppo, ad oggi, non esiste una norma *ad hoc* in ordine alla responsabilità del finanziatore per violazione dell'obbligo di verifica del credito, ciò nonostante è nell'intervento della dottrina e della giurisprudenza, anche di merito, specie nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento, soprattutto riguardo al piano del consumatore, che tale principio si afferma sempre di più in maniera preminente, in considerazione di un ulteriore aspetto (che come un cerchio perfetto riprende esattamente il punto di partenza), ossia la possibilità da parte degli Enti Creditizi di poter accedere alla consultazione delle più svariate informazioni di referenza creditizia e, quindi, di disporre di un quadro informativo molto più cospicuo anche rispetto ai dati in possesso dello stesso consumatore. Quest'ultimo dovrà essere informato – secondo il cd. "*dovere di informazione negativa*" – da un lato in caso di iscrizione negativa nelle banche dati; dall'altro in caso di rifiuto alla sua richiesta di finanziamento, meglio se motivata, così da poter responsabilizzare il richiedente in ordine alla sua situazione.

Superfluo, persino, chiarire che il sig. Surrianelli, che mai ha fornito informazioni false o ingannevoli ai vari istituti di credito, non ha mai ricevuto un diniego del credito, bensì è stato spronato, con chiamate incessanti ed incontri in sede, anche dagli istituti che per ultimi gli hanno concesso finanziamenti, nonostante era di tutta evidenza la sua sovraesposizione debitoria.

Invece, puntualmente, le prime ed uniche iscrizioni negative si avranno nel momento in cui non sarà più in grado di far fronte agli impegni presi, circostanza che come detto si verifica nella seconda metà dell'anno 2017.

Pertanto e concludendo, il Surrianelli, non appare, ma E' DEL TUTTO MERITEVOLE di poter accedere al piano del consumatore, come di seguito prospettato, è invece il comportamento tenuto dagli Istituti di Credito, specie per le ultime posizioni, a dover essere valutato alla stregua del combinato disposto tra gli artt. 1176, co. 2 – 1337 – 1218 c.c., nonché rispetto alle Linee Guida della Banca d'Italia e della BCE, quale obbligo di astensione della Banca, da intendersi quale vero e proprio divieto legale, nella concessione di ulteriore credito ad un soggetto, nel caso in cui sia ravvisabile una situazione poco solida o comunque se i contratti appaiano "*non sostenibili in relazione alla capacità reddituale del debitore*", comportando l'ulteriore conseguenza che una parziale o scorretta valutazione del merito creditizio rappresenta una vera e propria violazione di un'obbligazione *ex lege* per inadempimento, in grado di delineare una responsabilità propria del finanziatore nei confronti del finanziato, esattamente come verificabile nel caso di specie.

3) ATTUALE SITUAZIONE FAMILIARE, PATRIMONIALE ED ECONOMICA

- Il ricorrente è il singolo membro del suo nucleo familiare, essendo formalmente divorziato dalla ex coniuge con cui vive anche la sua unica figlia (*all. 3*).
- L'unica fonte di sostentamento è lo stipendio che percepisce dal suo regolare contratto di lavoro, stipulato nel 21/09/2005, attualmente a tempo indeterminato, full time, con la qualifica di Impiegato 4° livello del vigente contratto, presso [redacted] (Gruppo [redacted]) (*all. 4*).
- Non ha titolarità di proprietà di beni immobili o beni mobili registrati.
- Le spese necessarie per il suo sostentamento possono quantificarsi in **€ 890,00**, ripartite e stimate come di seguito:

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO
CANONE LOCAZIONE [presenza di regolare contratto registrato (<i>all. 5</i>)]	€ 400,00
Oneri condominiali	€ 50,00
Spese vive ed alimentari	€ 250,00
Utenze: acqua	€ 50,00
Utenze: energia elettrica	€ 70,00
Utenze: gas	€ 50,00
Telefono	€ 20,00
TOTALE	€ 890,00

4) ATTUALE SITUAZIONE DEBITORIA

Ai fini della completa, corretta e precisa definizione della posizione debitoria del sig. Surrianelli, sono stati presi in considerazione molteplici elementi, dichiarazioni e documenti, alcuni prodotti direttamente dal ricorrente e tutti reperibili in allegato.

A titolo meramente esemplificativo sono state effettuate visure CRIF (*all. 6*), CTC (*all. 7*), Protesti (*all. 8*) e Centrale Rischi presso la Banca d'Italia (*all. 9*); sono stati richiesti tutti i contratti di finanziamento ed il contatto di cessione del quinto a ciascun Istituto di Credito interessato, è stata verificata la posizione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ecc.

Dall'analisi della suddetta documentazione è stato possibile delineare una idonea, esaustiva ed attendibile ricostruzione delle passività gravanti sul Surrianelli, dei soggetti coinvolti e della relativa debitoria. Su tali basi si è procederà ad indicare l'elenco dettagliato dei creditori, comprensivo della tipologia del credito della consistenza del credito residuo e di tutte le altre informazioni necessarie correlate.

4.1) Credito privilegiato verso soggetto privato.

Con sentenza n. [redacted], pubblicata il 15.09.2016, il Tribunale di Napoli, sez. I bis, in sessione collegiale, Pres. Rel. Dott. [redacted], nel procedimento per divorzio su ricorso congiunto, in accoglimento dei patti tra gli ex coniugi, disponeva tra gli altri che *"il signor Surrianelli verserà, quale contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00, oltre adeguamenti annuali sulla base degli indici ISTAT, oltre una compartecipazione al 50%, alle spese straordinarie"* (*all. 10*).

Tale provvedimento, passato in giudicato come da certificazione in allegato del 13.02.2017 è pienamente vigente tra le parti ed effettivamente il sig. Surrianelli corrisponde regolarmente la somma di € 500,00 per il mantenimento di sua figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie mensili che oscillano tra € 100,00/150,00 per partecipazione a corsi sportivi, visite mediche, gite scolastiche, libri di testo, ecc.

Il suddetto debito verso privati è naturalmente di natura privilegiata.

4.1) Prospetto crediti insoluti con Istituti Finanziari ed Agenzia di Riscossione.

In primo luogo si segnala che dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio è emerso che NON esistono protesti.

Dall'esame combinato delle visure CRIF, CTC e Centrale Rischi ancorché non tutte le segnalazioni sono riscontrabili in ciascuna di esse, emergono le posizioni debitorie elencate ai numeri 1 – 5 del precedente elenco.

La posizione 6 emerge dall'Estratto di Ruolo effettuato direttamente presso Agenzia delle Entrate riscossione.

In generale si tratta di debiti tutti esclusivamente chirografari, non assistiti da garanzie personali e/o patrimoniali.

	CREDITORE	IMPORTO REALMENTE PERCEPITO	DEBITO COMPLESSIVO INIZIALE DA RESTITUIRE	DEBITO RESIDUO	GARANZIA
1	Fiditalia (28/08/2015 – 28/06/2021)	€ 10.000,00	€ 14.568,54	€ 10.268,98	Debito chirografario
2	Santander Consumer Bank (30/11/2015 – 15/12/2020)	€ 10.000,00	€ 15.392,00	€ 12.616,38	Debito chirografario
3	Deutsche Bank (06/05/2016 – 27/05/2023)	€ 17.200,00	€ 23.188,24	€ 19.888,16	Debito chirografario
4	Compass Banca (30/12/2016 – 30/11/2026)	€ 20.540,00	€ 30.068,74	€ 21.121,85	Debito chirografario
5	Agos Ducato (01/05/2019 – 30/04/2029)	€ 19.569,91	€ 29.760,00	€ 27.322,00	Debito chirografario
6	Agenzia delle Entrate Riscossione	(€ 8.230,20 iniziali)	€ 12.159,84	€ 4.935,34 (€2.595,91 capitale)	Debito chirografario
	TOTALE	77.309,91 (non quantificata posizione n.6)	125.137,36	96.152,71	-

4.2.1) Dettaglio crediti insoluti:

- Posizione 1: (dati aggiornati al 31.03.2020 da CTC – segnalazione non presente in CRIF) contratto di prestito personale con Fiditalia. decorrente dal 28/08/2015, divenuto irregolare, probabilmente oggetto di cessione mai notificata al ricorrente (*all. 11*).

Nonostante l'importo finanziato erogato inizialmente sia stato di € 10.000,00, l'importo scaduto impagato è superiore, essendo pari ad € 10.268,98, in quanto il debito complessivamente da restituire era pari ad € 14.568,54.

- Posizione 2: (dati aggiornati al 31.03.2020 da CTC – segnalazione presente anche in CRIF) contratto di prestito personale con Santander Consumer Bank, decorrente dal 15.01.2016, divenuto irregolare, importo originario erogato € 10.000,00, a fronte di un importo complessivo da restituire pari ad € 15.392,00 (*all. 12*).

Attualmente oggetto di piano di rientro mediante cambiali stipulato dal ricorrente il 28/01/2019 per un importo pari ad € 12.616,38. Il piano prevede un primo acconto di € 121,38 già corrisposto, n°

119 effetti cambiari da € 105,00 a partire dal 30/04/2019 con cadenza mensile, per un importo totale residuo di € 12.495,00 (*all. 13*).

Il pagamento delle cambiali è avvenuto regolarmente sino ad oggi, pur nonostante durante il periodo pandemico causato da Covid-19 per effetto del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, veniva stabilita la sospensione del pagamento di tutti i titoli di credito in scadenza.

Attualmente, l'importo totale delle cambiali pagate è di € 1.575,00 che deve essere, pertanto, decurtato dall'importo complessivo residuo, che sarà pari ad € 10.920,00.

- Posizione 3: (dati aggiornati al 31.08.2017 da CRIF – segnalazione non presente in CTC) contratto di prestito personale con Deutsche Bank, decorrente dal 06.05.2016, divenuto irregolare, importo originario erogato € 17.200,00 a fronte di un importo complessivo da restituire pari ad € 23.188,24 (*all. 14*).

Attualmente oggetto di piano di rientro mediante cambiali stipulato dal ricorrente il 14 marzo 2019 per un importo superiore a quello originariamente erogato pari ad € 19.888,16. Il piano prevede un primo acconto di € 124,00 già corrisposto, n° 56 effetti cambiari da € 96,00 a partire dal 30/06/2019 con cadenza mensile (per un importo totale di € 5.500,00) ed un importo residuo di € 14.388,96 eventualmente oggetto di nuovo piano di rientro (*all. 15*).

Il pagamento delle cambiali è avvenuto regolarmente sino ad oggi, pur nonostante durante il periodo pandemico causato da Covid-19 per effetto del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, veniva stabilita la sospensione del pagamento di tutti i titoli di credito in scadenza.

Attualmente, l'importo totale delle cambiali pagate è di € 1.248,00 che deve essere, pertanto, decurtato dall'importo complessivo residuo, che sarà pari ad € 18.640,16 .

- Posizione 4: (dati aggiornati al 31.03.2020 da CTC – segnalazione presente anche in CRIF) contratto di prestito personale con Compass Banca, decorrente dal 30.12.2016, divenuto irregolare (*all. 16*), attualmente oggetto di procedura esecutiva nella forma del pignoramento presso terzi (*all. 17*).

Nonostante l'importo finanziato erogato inizialmente sia stato di € 20.540,00, l'importo scaduto impagato è superiore, essendo pari ad € 21.121,85, in quanto il debito complessivamente da restituire era pari ad € 30.068,74.

- Posizione 5: (dati aggiornati al 31.03.2020 da CRIF – segnalazione non presente in CTC) trattato di contratto stipulato con Agos Ducato di cessione del quinto dello stipendio, decorrente dal 01.05.2019 regolarmente corrisposta, con cadenza mensile per un importo di € 248,00. l'importo originario è di € 29.760,00, il residuo va indicato previa precisazione del credito, ma ammonterebbe ad € 27.322,00 (*all. 18*).

- Posizione 6: In merito alla posizione tributaria del signor Surrianelli dall'estratto di ruolo aggiornato di Agenzia delle Entrate Riscossione (*all. 19*), relativamente alle cartelle che risultano ancora non pagate o pagate parzialmente a partire dall'anno 2000, è possibile desumere che:

Cartella n°	Contenuto	Debito dovuto	Motivazione se debito non dovuto	Importo iniziale	Importo da pagare con spese accessorie, sanzioni, interessi, ecc.	Presenza procedure
07120080144139278000	Contributi Inps 2003 – 2005	No	prescrizione	2.122,80	2.703,06	No
07120080176328808000	Contributi Inps 2003 – 2005 + tassa rifiuti 2007	No	prescrizione	4.518,93	5.353,46	Si

07120080227484868000	Contributi Inps 2003 – 2005 + contravvenzioni stradali 2005	No	prescrizione	2.838,07	2.655,77	Si
07120130049387250000	Tassa automobilistica 2008	No	prescrizione	185,44	229,67	Si
07120150017161706000	Contravvenzioni stradali 2011	No	prescrizione	292,09	337,41	Si
07120150051928843000	Tassa automobilistica 2008	No	prescrizione	184,97	214,43	Si
07120160015053922000	Irpef	Si	-	2.298,53	2.619,08	Si
67118014725341003000	Irpef	Si	-	2.072,30	2.316,26	Si
07120190064556147000	Contravvenzioni stradali 2014	No	prescrizione / omessa notifica	642,90	666,04	Si
TOTALE	-	-	-	15.156,03	17.095,18	-

Pertanto:

1. l'importo totale dei debiti prescritti è pari ad € 12.159,84 (€ 8.230,20 iniziali) ;
1. l'importo totale dei debiti in corso è pari ad € 4.935,34 ;
2. l'importo per capitale di questi ultimi esente da sanzioni, spese di notifica, interessi, spese accessorie, ecc. è pari ad € 2.595,91.

Si segnala che la presenza di procedure in relazione alle cartelle 07120160015053922000 e 67118014725341003000 si riferisce ad un preavviso di fermo amministrativo (n. 07180201900059333000 – fascicolo n. 2019/000440885) su di un Motociclo, avente marca e modello “*Aprilia Scarabeo 250 GT*” e numero di targa CK29802, per il quale in data 20/05/2020 è stata trasmessa a mezzo PEC “*Richiesta di esercizio di Autotutela*”, in allegato, attualmente ancora priva di riscontro, in quanto il citato veicolo non è mai stato in possesso del sig. Surrianielli, né lo stesso ne è mai stato proprietario e/o intestatario (*all. 20*).

5) PROPOSTA DI PIANO

5.1) L'attivo complessivo e l'attivo disponibile.

Per poter delineare una proposta di piano è necessario partire dalla definizione delle somme accertate quale attivo complessivo del sig. Surrianielli e da esse farne derivare l'importo disponibile al soddisfacimento dei crediti.

In relazione ai redditi degli ultimi tre anni, dai CUD (*all.ti 21 – 22 – 23*) depositati si rilevano i seguenti dati:

<u>anno</u>	imponibile
2018	€ 20.675,63
2019	€ 21.719,35
2020	€ 21.870,84

Come già affermato in precedenza la sola ed unica entrata economica è la percezione dello stipendio da impiegato,

MENSILITA'	COMPETENZE	TRATTENUTE	STIPENDIO NETTO
Giugno 2019	2.303,64	1.711,64	592,00
Luglio 2019	2.916,64	1.213,64	1.703,00
Agosto 2019	1.824,01	1.216,01	608,00
Settembre 2019	1.970,36	1.417,36	553,00
Ottobre 2019	5.990,43	5.350,43	640,00
Novembre 2019	3.529,54	2.181,54	1.348,00

Dicembre 2019	1.819,51	1.252,51	567,00
Gennaio 2020	1.836,09	1.181,52	654,57
Febbraio 2020	1.999,20	1.287,43	711,77
Marzo 2020	2.252,30	1.381,54	870,76
Aprile 2020	2.076,26	1.355,46	720,80
Maggio 2020	3.588,11	2.217,20	1.370,91
MEDIA MENSILE	2.675,50	1.813,86	861,65

come da dettaglio in tabella che precede, dai cedolini in allegato (*all. 24*) risulta uno stipendio medio lordo di € 2.675,50 che si riduce ad € 861,65 medio netto. Da ciascun cedolino-paga si evince, tra le trattenute che tale stipendio è gravato da una cessione del quinto pari ad € 248,00 circa, nonché di altra trattenuta a titolo di pignoramento presso terzi pari ad € 270,00 circa.

Dall'importo netto, andrebbero detratte le somme necessarie per il sostentamento personale, come sopra stimate in € 890,00, a cui vanno aggiunti € 500,00 oltre spese straordinarie per il mantenimento in favore della figlia minore come da provvedimento giudiziale ed € 201,00 necessari al pagamento dei titoli cambiari relativi ai finanziamenti Deutsche e Santander Consumer Bank.

Ne deriva che vi sono uscite mensili per € 1.591,00 di contro ad € 861,65 di entrate, per come attualmente ridotte. Pertanto, effettivamente vi è un INNEGABILE SQUILIBRIO ECONOMICO.

5.2) Il passivo e la posizione debitoria del Surrianelli

L'ammontare della situazione debitoria del sig. Surrianelli si compone principalmente di prestiti ottenuti a vario titolo con il sistema bancario e pendenze con l'Ente Impositore Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché delle spese della presente procedura.

Queste ultime consistenti quasi esclusivamente nell'onorario del gestore della crisi – valutato secondo il D.M. 24/09/2014 n. 202 e D.M. 25.01.2012 n. 30 –, perciò rientrante tra i crediti assistiti in prededuzione, che si precisa non sono stati ricompresi nel computo dell'attivo e del passivo del debitore.

L'unico credito privilegiato è l'assegno di mantenimento regolarmente erogato in favore della figlia minore, mentre non sono presenti altri crediti impignorabili oltre i 4/5 dello stipendio.

Quindi come emerge ampiamente dallo specchio presente nel paragrafo 4.1) la totalità del debito è rappresentato da prestiti di natura chirografaria per complessivi € 95.951,71 di cui:

finanziarie	€ 91.016,37
tributari	€ 4.935,34
totale	€ 95.951,71.

Si precisa che al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del debitore da parte dei creditori.

5.3) Eventuali creditori sopravvenienti.

Al fine di considerare l'esistenza di eventuali oneri futuri derivanti da fenomeni di debitoria sopravvenienti ed allo stato non ragionevolmente prevedibili, si ritiene che si potrebbe stanziare un valore a titolo di fondo rischi per € 2.500,00 che rimarrà depositato sul conto dove confluiranno le rate mensili e, in assenza di utilizzo in tutto o in parte, verrà utilizzato a copertura di passività latenti e sopravvenienti ovvero, in mancanza di queste, sarà destinato, all'esito della dilazione, al soddisfacimento dei creditori chirografari.

5.4) Distribuzione del patrimonio disponibile.

A seguito della valutazione dell'attivo e del passivo, della mancanza di debiti ipotecari e della presenza di un'unica procedura esecutiva, si ritiene di poter formulare la seguente proposta di piano del consumatore all'attenzione dell'Onorevole Giudicante, nonché del nominando gestore:

A) Crediti Chirografari				
Creditore:	Importo originario:	Percentuale di stralcio proposta:	Importo stralciato	
Fiditalia	€ 10.268,98	60 %	€ 4.107,59	
Deutsche Bank	€ 18.640,16	60 %	€ 7.456,06	
Compass Banca	€ 21.121,85	60 %	€ 8.448,74	
Santander Consumer Bank	€ 10.920,00	60 %	€ 4.368,00	
Agos Ducato	€ 27.322,00	60 %	€ 10.928,80	
<i>Totale Crediti chirografari originari</i>	88.272,99	Totale Crediti chirografari stralciati	€ 35.309,19	
B) Crediti Tributari Chirografari *				
Ente Impositore	Importo originario	Percentuale di stralcio proposta:	Importo solo Capitale	Importo stralciato
Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 4.935,34	60 %	€ 2.595,91	€ 1.038,36
<i>Totale Crediti Tributari chirografari originari</i>	€ 4.935,34	Totale Crediti Tributari chirografari stralciati	€ 1.038,36	
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI, TRIBUTARI CHIROGRAFARI E PRIVILEGIATI STRALCIATI				€ 36.347,55

* non sono stati considerati i debiti prescritti.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori sulla base della loro suddivisione in classi omogenee per tipologia di credito, mediante il pagamento degli stessi in percentuali stralciate del 40%.

5.5) Durata del Piano.

Vi è da premettere necessariamente che la legge n. 3/2012, istitutiva tra gli altri dello strumento del piano del consumatore, non ne prescrive una durata, minima o massima, per la sua concretizzazione, come più volte affermato anche dalla giurisprudenza di merito, soprattutto dei Tribunali del Circondario. Posto, peraltro, che sul punto si sono succeduti orientamenti giurisprudenziali contrastanti, come meglio verranno esplicitati di seguito nel paragrafo 7.1).

Sicché, ai fini della presente proposta, si è costruito il piano sulla base delle disponibilità economiche del sig. Surriani ed in considerazione dell'età dello stesso, ritenendo che la tempistica più idonea al temperamento delle esigenze e capacità economiche del ricorrente, da un lato, ed il soddisfacimento delle posizioni dei creditori, nonché dell'ammontare complessivo delle posizioni debitorie privilegiate e chirografarie possa ben identificarsi nella **durata decennale del piano (pari a 120 rate)**.

5.6) Modalità di Pagamento.

La prima importante considerazione è la circostanza che con l'omologazione del piano del consumatore la delega volontaria di pagamento (cessione del quinto) si estinguerebbe e rientrerebbe

in una rata unica da doversi corrispondere ai creditori e che il mantenimento nei confronti della coniuge non può essere ridiscusso, essendo stato emesso provvedimento giudiziario, attraverso la predisposizione del piano del consumatore apparirebbe possibile consentire al signor Surrianelli il saldo di tutte le posizioni debitorie.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Ne deriva che, alla luce dell'omologa del piano del consumatore, la cessione del quinto dello stipendio andrà revocata e del pari avverrà per il pignoramento presso terzi attualmente in corso e per gli attuali piani di rientro mediante titoli cambiari vigenti. Ne consegue che lo stipendio effettivamente percepito dal Surrianelli non sarà più pari ad € 861,65, bensì aumentato ad € 1.379,65, da cui andranno sempre preventivamente decurtati € 500,00 in favore del mantenimento della figlia minore.

Pertanto, l'importo mensile in favore dei creditori – in considerazione dell'ammontare della situazione debitoria e delle possibilità economiche del ricorrente – ben potrà essere quantificato in € 305,00. Il Surrianelli sarà titolare della disponibilità finanziaria per il proprio sostentamento pari ad € 574,65, comunque inferiore rispetto alle disponibilità di vita.

L'importo totale dei debiti così come stralciati, nel rispetto della normativa vigente, verrà così corrisposto in favore dei creditori:

⑩ Il pagamento dei crediti in prededuzione e dei professionisti avverranno con cadenza mensile, entro il giorno 10 di ogni mese, rispettivamente per le quote di competenza che verranno riconosciute dal giudice al nominando gestore e/o attestatore e al legale di parte. Preferibilmente, i professionisti in prededuzione verranno pagati entro il primo anno;

⑩ Il pagamento delle suddette somme in prededuzione verrà effettuato in favore dei professionisti all'iban che verrà indicato dall'OCC se organismo accreditato o dal gestore se nominato dal tribunale

⑩ Il pagamento dei crediti chirografari avverranno con cadenza mensile, entro il giorno 10 di ogni mese, con una unica rata per un importo pari ad € 305,00 mensili per 120 mesi (10 anni), a far data dalla omologa del piano;

⑩ Il pagamento dei chirografari verrà effettuato in favore dei creditori, dall'iban dagli stessi indicato, o alternativamente, in favore del conto della procedura, ove istituito successivamente alla omologa da parte del gestore della crisi o attestatore del piano nominato che dovrà vigilare sul corretto adempimento della procedura;

⑩ A sostegno delle proprie istanze, il debitore si dichiara disponibile a stipulare, sin da subito e per tutta la durata indicata, eventuale polizza assicurativa a tutela dell'impegno assunto nei confronti dei suoi creditori, qualora, per eventi imprevedibili, sia impossibilitato a far fronte al piano omologato;

⑩ in relazione alla procedura di pignoramento presso terzo azionata da Compass, si segnala che sin dal mese di maggio del 2019, il sig. Surrianelli si è visto rendere indisponibile una quota di circa € 270,00 dal suo stipendio per ogni mensilità percepita, compresa la tredicesima e quattordicesima, pertanto attualmente l'importo accantonato, in quanto non è ancora intervenuta assegnazione definitiva da parte del G.E. è pari a circa € 3.780,00.

Tale importo potrà essere utilizzato nella sua interezza per il pagamento della quota capitale stralciata destinata proprio al creditore Compass con ovvia decurtazione sul debito complessivo residuo, ovvero ed alternativamente potrebbe essere ripartito tra i creditori in parti uguali, ovvero ed alternativamente essere utilizzato per le spese in prededuzione, ovvero ed in estremo subordine potrebbe essere assegnato al sig. Surrianelli e pertanto rientrare nella sua esclusiva disponibilità.

6) GARANZIE E PROPOSTE ALTERNATIVE.

Il sig. Surrianelli non dispone a titolo di proprietà o ad esso assimilabili di alcun bene immobile né mobile registrato.

Ne discende che la garanzia per i creditori e per il loro soddisfacimento consiste unicamente nello stipendio mensile percepito dal sig. Surrianelli.

Ne discende, altresì, che non vi sono margini per un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come richiesto dall'art. 9, co. 3 bis, lett. e – L. n. 3/2012, stante l'assenza di qualsivoglia bene liquidabile.

7) GIURISPRUDENZA

Prima di concludere appare doverosa una, seppur breve, disamina circa i principali orientamenti giurisprudenziali in materia che, nella maggior parte dei casi, sopperiscono alle lacune volutamente lasciate dalla legge istitutiva delle procedure da sovraindebitamento, al fine di rendere gli strumenti in esso contemplati il più possibile flessibili alle esigenze così variabili tanto dei debitori quanto dei creditori e alle peculiarità del caso specifico.

Il primo elemento da valutarsi nel giudizio di omologa, in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, in forza del suo art. 12 *bis*, co. 3, è l'esclusione della circostanza, "*che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*". Difatti, nel piano del consumatore ciò che rileva è la meritevolezza del debitore-consumatore il quale, pur trovandosi in una posizione di sovraindebitamento, non ha assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero lo stesso non ha determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti né, ha posto in essere degli atti in frode ai creditori medesimi.

Nel caso de quo, la causa del sovraindebitamento è da individuarsi nelle ragioni di cui al paragrafo 2.1), che ben esprimono la piena meritevolezza del sig. Surrianelli e che si richiamano integralmente.

7.1) Sulla durata del piano del consumatore.

Alcuni Tribunali hanno omologato Piani del Consumatore che prevedevano, a fronte di una considerevole esposizione debitoria, una rinegoziazione del debito in 120, 240, 300 o addirittura 360 rate pari a 10, 20, 25 o 30 anni di tempo (*Per tutte: Tribunale di Catania decreto del 27.04.2016; decreto del 17.05.2016, decreto del 24.05.2016; decreto del 12.07.2016; decreto del 15.09.2016; Tribunale di Cuneo decreto del 03.03.2018 G.D. dott.ssa Natalia Fiorello, Tribunale di Livorno decreto dell'8.11.2017 G.D. dott. Gianmarco Marinai, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ordinanza del 14.02.2017 G.D. Dott.ssa Loredana Ferrara, Tribunale di Napoli ordinanza del 14.11.2017 G.D. dott. Nicola Graziano, Tribunale di Napoli ordinanza del 11.01.2018 G.D. dott. Nicola Graziano, Tribunale di Varese ordinanza del 19.07.2016 G.D. dott. Fernando Platania, Tribunale di Pistoia ordinanza del 27.12.2013 G.D. dott.ssa Rosa Salvarolo, Tribunale di Reggio Calabria 27.3.2019*) altri Tribunali hanno dichiarato inammissibili le proposte formulate dai consumatori-debitori eccedenti la durata quinquennale (*Cfr. Tribunale di Rovigo decreto del 13.12.2016 G.D. dott. Mauro Martinelli, Tribunale di Ravenna decreto del 10.03.2017 G.D. dott. Alessandro Farolfi e Tribunale di Civitavecchia ordinanza del 24 gennaio 2017*).

In particolare, il Tribunale di Como, con decr. 24 maggio 2018 – Giudice A. Petronzi Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore – vaglio di ammissibilità in base alla durata – esclusione (L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss.) definisce chiaramente che in assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.

Il provvedimento affronta la questione della durata massima che può avere la proposta di piano del consumatore per superare il vaglio dell'omologa da parte del giudice. Come noto la Legge 3/2012 non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure. Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore. Questa giurisprudenza, pertanto, al fine di evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei creditori, ha introdotto a fianco dei limiti di ammissibilità del piano espressamente previsti dalla normativa – ossia la qualificazione del ricorrente come consumatore, la “meritevolezza” del debitore ad accedere alla procedura, la necessità di rispettare la c.d. moratoria infrannuale per la soddisfazione dei creditori prelazionari, l’idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei crediti non pignorabili e dei crediti per IVA non versata e ritenuta d’acconto operata e non versata – ha introdotto anche il limite implicito della durata massima del piano.

Alcune corti di merito hanno individuato tale limite implicito in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la procedura fallimentare, affinché rispetti i dettami dell'art. 2, comma 2, L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) e i parametri sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non possa superare i cinque anni nel caso di media complessità e i sette anni in caso di notevole complessità (*Cass.*, 28 maggio 2012, n. 8468 e *Cass.*, 12 ottobre 2017, n. 23982). Inoltre, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, le Sezioni unite, nel pronunciarsi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, hanno affermato che tale giudizio debba essere operato tenendo conto della ragionevole durata del piano. Uno dei primi tribunali ad aver adottato il suddetto parametro temporale di riferimento anche per vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore è stato il Tribunale di Rovigo, nel decreto 13 dicembre 2016. In tale provvedimento, in particolare, il giudice veneto ha ritenuto mutuabile nell'ambito della procedura del piano del consumatore il limite quinquennale elaborato dalla giurisprudenza di merito con riferimento al piano di concordato preventivo, in ragione della necessità (comune ad entrambe le procedure) di garantire la prevedibilità dell'esecuzione del piano e contemperare il sacrificio dei creditori. Sulla base di tali premesse ha negato l'omologa ad un piano del consumatore che prevedeva una rateazione dei debiti in dodici anni. Il provvedimento del tribunale veneto è stato poi richiamato da altre corti di merito (*Tribunale di Ravenna, decr. 10 marzo 2017*, *Tribunale di Pisa, 3 luglio 2017* e *Tribunale di Reggio Calabria, decr. 27 marzo 2018*, nel quale tuttavia si afferma la necessità di far salva la possibilità per il giudice di omologare un piano che preveda una dilazione superiore ai 7 anni se risulta opportuno in base alle specificità del caso concreto).

In piena contrapposizione a questo primo indirizzo giurisprudenziale si collocano pronunce di alcuni tribunali che hanno omologato piani del consumatore della durata ben superiore al limite dei 5-7 anni adottato dalle corti sopracitate. Tra i tribunali che hanno aderito a questo secondo indirizzo meno restrittivo, alcuni non hanno neppure affrontato il problema del limite temporale che debba rispettare il piano (*Tribunale di Napoli, decr. 28 ottobre 2015*, *Tribunale di Catania, decreti 28 gennaio 2016 e 27 febbraio 2017, che hanno omologato piani rispettivamente di 18, 20 e 30 anni*). Altri, invece, hanno adottato quale limite quello dei 6-10 anni, corrispondenti alle 72 ovvero 120 rate mensili in cui sono dilazionabili i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 19 D.p.r. 602/1973, ovvero quello dell'aspettativa di vita del debitore, calcolata in base alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6) (così *Tribunale di Napoli, decr. 18 febbraio 2017*, *Tribunale di Catania decreti del 27 aprile 2016, 17 maggio 2016, 24 maggio 2016, 12 luglio 2016 e 15 settembre 2016*);).

Il provvedimento di Como, tra i primi orientamenti estensivi ad essere richiamato, ha il pregio di proporre una via alternativa rispetto ai contrapposti orientamenti summenzionati, vale a dire quella di vagliare la ammissibilità del piano del consumatore senza una rigida verifica del rispetto da parte dello stesso di un dato limite di durata massima, valutando, in base alle peculiarità del caso concreto, che il piano costituisca, tanto per il debitore quanto per il creditore, la soluzione migliore rispetto alle procedure alternative, quali la liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012 ovvero il processo esecutivo.

Non è da escludere che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore o non consentendo al debitore la esdebitazione. Ciò accade quando il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti.

Sotto altro profilo, la soluzione adottata dal Tribunale di Como ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della c.d. “*second chance*”, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE) e nel decreto legislativo 14.2019 Codice della Crisi e della Insolvenza, e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Come osservato dal giudice di Como, pertanto, l'adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, e in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Non va dimenticato poi che la L. 3/2012 non è stata introdotta soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Il Giudice estensore, pertanto, nell'operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi della ragionevole durata del processo, da una parte, e dell'effettività della tutela giurisdizionale, dall'altra, ha ben tenuto conto delle finalità sociali e dei principi ispiratori della procedura in esame.

7.2) Sulla meritevolezza e diligenza spiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (cfr. art. 9 c. 3 bis lett. a – L. n. 3/2012).

A tutela del debitore consumatore, l'Unione Europea ha definito una serie di strumenti, sia in sede preventiva che successiva rispetto al momento in cui sia stata contratta l'obbligazione e tali strumenti sono stati mutuati dal legislatore italiano. In particolare, la direttiva 48.2008 e la raccomandazione 2007/8 prevedono misure preventive in virtù delle quali si ha una responsabile assunzione del debito da parte del debitore (*responsible borrowing*) e una concessione di credito altrettanto responsabile oltre che adeguata da parte dell'istituto di credito (*responsible lending*).

Ai fini della assunzione del debito responsabile è necessario educare il consumatore ad avere consapevolezza del denaro a saper differenziare le proprie esigenze tra desiderio e necessità, nonché formarlo ad un uso responsabile degli strumenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Codice del Consumo.

Inoltre, il Protocollo di Banca d'Italia del 9.6.2010, realizzato di concerto con Consap e le associazioni a tutela dei consumatori, prevede che il sottoscrittore del contratto di finanziamento e assimilati debba essere informato adeguatamente sulla natura del credito, le modalità di rientro e le condizioni di finanziamento.

La medesima direttiva 48.2008 impone a carico degli istituti bancari di valutare la capacità di rimborso del richiedente credito e di evitare quello che possa essere definito una forma di “commercio aggressivo del credito”, al fine di facilitare i finanziamenti. A tale scopo, la direttiva ha avuto influenza in relazione alla riformulazione dell'art. 116 del T.u.b., laddove si richiedono adeguate tutele in materia di trasparenza e di protezione dei consumatori, nonché degli artt. 124 e 124 bis del codice del consumo, definendo la necessità di chiarimenti utili in favore dei consumatori,

l'esigenza di trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali, la responsabilità degli intermediari creditizi ed il ruolo delle banche dati nell'ambito del credit scoring.

In relazione alle cosiddette centrali rischi, infatti, esse possono essere secondo la direttiva pubbliche e private, positive e negative e ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.u.b. e dovrebbero consentire la valutazione del merito creditizio e la consultazione gratuita.

Sul tema si richiama, altresì, quanto ampiamente argomentato nel paragrafo 2.1).

Alla luce di quanto esposto, il sig. Surrianielli come *ut supra* rappresentato, difeso, domiciliato e coadiuvato

CHIEDE

di far ricorso alla procedura della crisi da sovraindebitamento, ed in particolar modo allo strumento del piano del consumatore, quale istituto più adeguato alle sue caratteristiche soggettive, alla natura dei debiti ed alle reali possibilità economiche, nonché in assenza di alternative proposte, ancorché della medesima indole, nella consapevolezza della responsabilità della propria debitoria nei confronti dei suoi creditori e altresì nella volontà di far fronte, al soddisfacimento dei debiti assunti secondo una equa proposta per l'intero ceto creditorio e pertanto rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudicante adito:

a) dichiarare l'apertura della procedura della crisi da sovra indebitamento di cui all'art. 7 comma I, L 3/2012 , come tipologia del piano del debitore, in favore del ricorrente;

b) procedere alla nomina, ove ritenuto necessario, del gestore della crisi in qualità di gestore e/o semplicemente attestatore, considerata la completezza del piano, o in subordine, nella ipotesi in cui ritenesse la relazione adeguata, fissare l'udienza ex art. 10 L. 3/2012;

c) procedere con decreto, alla fissazione dell'udienza di cui all'art. 10 comma I L. 3/12 con i relativi provvedimenti;

d) successivamente, alla fissazione della udienza, nel caso di contumacia dei creditori, ed in ogni caso, di voler disporre l'omologa del piano così come presentato, tenendo conto della completezza della presente proposta di piano elaborata;

e) **immediatamente, disporre ai sensi dell'art. 12bis comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 l'inibitoria e la sospensione degli atti esecutivi attivati o attivandi ai danni del ricorrente fino al provvedimento di omologazione definitivo, in considerazione che l'attivo a disposizione risulta inficiato da deleghe volontarie (cessione del quinto) e che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi (pignoramento presso terzi) potrebbero inficiare la prosecuzione del piano;**

f) immediatamente, disporre, inoltre, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive, impugnative, giudiziari, cautelari, ecc. individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo;

g) dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;

h) in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante adito ritenga di non poter accogliere le richieste di cui sopra, voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli, Giudice designando, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma IX della L. 3/2012, procedere alla nomina di un organismo di composizione della crisi.

Con riserva di integrazione ed approfondimenti.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

⑩ Procura alle liti;

1. articolo estratto da Il Corriere – ed. online – del 06.02.2017;

2. articolo estratto da Il Manifesto – ed. online – del 19.02.2019;

3. certificato residenza e stato di famiglia;
4. attestazione di servizio del 22.04.2020;
5. contratto di locazione;
6. visura CRIF del 02.05.2020;
7. visura CTC del 22.04.2020;
8. visura protesti del 15.02.2020;
9. visura Centrale Rischi Banca d'Italia;
10. sentenza divorzio;
11. contratto finanziamento Fidelity, allegati ed estratto conto;
12. contratto finanziamento Santander ed estratto conto;
13. piano rientro mediante cambiali Santander e cambiali pagate;
14. contratto finanziamento Deutsche Bank;
15. piano rientro mediante cambiali Deutsche Bank e cambiali pagate;
16. contratto finanziamento Compass;
17. Atto di pignoramento presso terzi da parte di Compass;
18. contratto cessione del quinto Agos Ducato;
19. estratto di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
20. richiesta esercizio Autotutela presso Agenzia delle Entrate Riscossione;
21. CUD 2018;
22. CUD 2019;
23. CUD 2020;
24. buste paga da giugno 2019 a maggio 2020;
25. Estratto conto.

Napoli, 24 giugno 2020.

Avv. Marianna Mercogliano
(f.to digitalmente)

Att. 2

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(Legge N.3 del 27 Gennaio 2012)

"PIANO DEL CONSUMATORE"
Art.7 comma 1 Bis L.27.01.2012 N.3

Debitore

Sig. Surriani Emilio, nato a Napoli (NA) il [REDACTED], C.F. [REDACTED]

Gestore della Crisi

Avv. Maddalena De Rosa

1. Premessa.

La sottoscritta Avv. Maddalena De Rosa, iscritta all'Albo degli Avvocati di Napoli Nord al n. 2418, regolarmente iscritta presso l'Organismo Gestione crisi istituito presso il Consiglio dell'Ordine di Napoli, con studio in Aversa alla via Leonardo da Vinci 66, con provvedimento dell'Ill.mo Presidente del Tribunale di Napoli del 22/07/2020 (**allegato 1**), venivano nominata gestore della crisi da sovraindebitamento nella procedura n. 3117/2020, instaurata ad istanza del sig. Surrianielli Emilio, nato a Napoli (NA) il 04.01.1980, rappresentato dall'avv. Marianna Mercogliano.

La scrivente, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.; non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, cioè: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legata al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 (cinque) anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Lo **scopo** del presente incarico è quello di:

1. predisporre, ai sensi del comma 3 – bis dell'art. 9 della legge n. 3/2012, una **relazione particolareggiata sulla proposta di Piano del Consumatore** formulata dal ricorrente, la cui finalità è quella di

- a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 3/5 anni;
 - d. indicare la eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
2. verificare la **veridicità dei dati aziendali** contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge 3/2012;
 3. rilasciare **attestazione di fattibilità del piano** di cui all'art. 9 comma 2 della legge 3/2012.

2. I presupposti per l'ammissibilità alla Procedura

Nel Piano formulato dal ricorrente, lo stesso ha dichiarato di rispettare i presupposti di cui all'art. 7 della legge n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè:

- riveste la qualifica di "consumatore";
- risulta versare in stato di sovra - indebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della suddetta legge; dunque il ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge n. 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge n. 3/2012;
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore.

3. Brevi informazioni sul debitore

Di seguito vengono, preliminarmente, riportati i dati anagrafici riassuntivi del debitore "sovra indebitato".

Dati Debitore	
Titolo	Sig.
Cognome	Surrianelli
Nome	Emilio
P.IVA	-
C.F.	XXXXXXXXXX
Comune di nascita	Napoli (NA)
Data di nascita	XXXX/XX/XX
Comune di residenza	Napoli
Indirizzo di residenza	Via XXXXX, XXXXX, XXXXX
CAP	80145
Situazione occupazionale	Impiegato 4° livello, a tempo indeterminato, presso XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX)

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del Piano, unitamente alla documentazione ed informazioni acquisite dallo scrivente, hanno permesso

alla sottoscritta di circoscrivere le cause dell'indebitamento al fine di redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria.

Il sig. Surrianielli Emilio risulta essere impiegato 4° livello presso [REDACTED] (G. [REDACTED] inquadrato, a tempo indeterminato, full Time. (allegato 2). La retribuzione mensile percepita attualmente dal sig. Surrianielli è di circa euro 1500, 00 netti (allegato 3).

Dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Napoli si evince che il nucleo familiare risulta composto dal solo ricorrente (allegato 4).

Lo stesso è inoltre titolare di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, sito in Napoli alla [REDACTED], e versa un canone mensile pari ad € 400,00 (quattrocento), aggiornabile di anno in anno secondo l'indice ISTAT. (allegato 5)

Da informazioni assunte dalla scrivente, a seguito di colloquio con il sovra indebitato, di cui si redigeva verbale di audizione (allegato 6), e dalla lettura del piano trasmesso dal legale del Sig.Surrianielli, le cause del sovra-indebitamento risalgono al periodo tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015.

Da quanto emerso in sede di audizione del debitore, alla fine del 2014 aveva inizio la crisi coniugale, che lo conduceva irrimediabilmente alla separazione dalla coniuge, cui è seguita la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 15/09/2016 n. [REDACTED] la quale dispone a carico del Surrianielli un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad € 500,00, oltre spese straordinarie in ragione della metà (allegato 7). L'evento, già traumatico di per sé, aveva risvolti, non solo psicologici e morali, ma soprattutto economici, non solo dovuti alle maggiori spese conseguenti alla separazione, ma anche al bisogno di sopperire alla sua assenza fisica dal nucleo familiare con maggiori attenzioni verso la figlia di soli 4 anni, per la cui serenità non badava a spese. Costruire una nuova dignitosa collocazione, dove poter accogliere la figlia minore, in affidamento condiviso, ed assicurarle tutto quello che la piccola potesse desiderare, così da attenuarle, per quanto possibile, le conseguenze traumatiche della separazione dei genitori, portava il sovra indebitato, tra il 2014 e 2015, a ricorrere a tre finanziamenti: di cui, uno, con Agos Ducato del 20.11.2014, con una decennale cessione del quinto (allegato 8) e gli altri due prestiti personali, rispettivamente con Fidelity, sessennale, del 20.08.2015 e con Santander Consumer bank, quinquennale, del 30.11.2015 (allegati 9 e 10).

Proprio in questo clima si innestano le pressanti proposte di prestiti personali provenienti da vari istituti di credito, che lo spingono, anche per fronteggiare gli obblighi

derivanti dalla separazione personale, a ricorrere ad ulteriori due finanziamenti, contratti nell'arco di soli sei mesi: uno con la DeutscheBank, settennale, del 06.05.2016 (**allegato 11**) e l'altro, addirittura decennale, con la Compass il 30.12.2016 (**allegato 12**).

Le finanziarie, contando sull'impiego a tempo indeterminato del sig. Surrianelli, hanno elargito finanziamenti ben consapevoli delle difficoltà a cui lo stesso poteva andare incontro.

Dunque, mentre il sig. Surrianelli ha sottoscritto i finanziamenti nella speranza di poter essere agevolato nei propri impegni familiari, gli Istituti di Credito hanno erogato i finanziamenti per lucrare interessi su interessi, approfittando della posizione lavorativa del Surrianelli, dipendente di un'azienda solida come [REDACTED]. Tuttavia, c'è da considerare che anche un'azienda solida come la [REDACTED] (Gruppo [REDACTED]) risente della crisi economica che ha interessato l'intera Nazione negli ultimi anni, tanto da dover procedere a licenziamenti e ridimensionamento di organico. Ciò ha certamente avuto le sue ripercussioni anche sullo stato finanziario del Surrianelli, che vede modificati i propri turni lavorativi, con una diminuzione della busta-paga, rispetto a quella iniziale.

A ciò si aggiungano i tributi che inevitabilmente si sono accumulati nel corso degli anni, con iscrizione a ruolo da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione.

3. Il contenuto del Piano del consumatore

Il Piano, redatto dal Avv. Marianna Mercogliano, prevede quanto segue:

- ✓ esposizione debitoria complessiva pari ad **euro 96.152,71**, come analiticamente riportati nella seguente tabella

Passivo	Importo
Fiditalia	10.268,98 €
Santander Consumer	12.616,38 €
DeutscheBank	19.888,16 €
Compass Banca	21.121,85 €
Agos Ducato	27.322,00 €
Agenzia delle Entrate Riscossione	4.935,34 €
Totale	96.152,71 €

- ✓ il Sig. Surrianelli percependo uno stipendio di circa 1.500 euro mensili, da cui attualmente vengono detratte n°2 (due) trattenute rispettivamente pari ad euro 278,93 ed euro 248,00, al netto delle spese per sopravvivere, intende mettere a disposizione dei creditori **euro 350,00 mensili, unitamente ad un'ultima rata pari ad euro 108,50;**

- ✓ il pagamento integrale (100%) delle spese in prededuzione dei professionisti come di seguito riportato:
 - pagamento integrale (100%) delle spese in prededuzione per euro 2.294,25, così come quantificato dall'Avv. Marianna Mercogliano, secondo il D.M. 55/2014 (art. 1 -11);
 - pagamento integrale (100%) delle spese in prededuzione, per euro 4.252,00 (comprensivo di oneri) per il professionista nominato Avv. Maddalena De Rosa;
 - il pagamento parziale (40%) degli altri creditori chirografari.

2 La verifica dei dati da parte dell'attestatore

La sottoscritta, nominata in qualità di Gestore ai sensi dell'art. 15 co. 9 L.3/2012 da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi, ricevuto il Piano da parte del legale Adv. Mercogliano Marianna, ha effettuato una serie di verifiche ai fini di una predisposizione veritiera e corretta della relazione.

In primo luogo, dopo aver convocato il sovraindebitato, unitamente al proprio difensore, ha redatto verbale scritto dell'incontro. Al contempo e successivamente, ha verificato tutto la documentazione corredata al Piano, e precisamente:

- copia carta d'identità e codice fiscale del ricorrente;
- certificazioni uniche 2018-2020 (**allegato 13**);
- buste paga (agosto- settembre-ottobre 2020- dicembre 2020);
- sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio data 13.2.2017;
- certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di Napoli (NA) in data 24.4.2020.

Pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 3bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 la scrivente procederà a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dal ricorrente sig. Emilio Surriani, al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, analizzare la fattibilità del suddetto Piano e la convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà degli istanti.

La scrivente, al fine di fornire un quadro veritiero e corretto della situazione inerente il ricorrente, ha provveduto ad effettuare accesso ai dati contenuti presso i seguenti enti pubblici:

- a. centrale rischi interbancaria (**allegato 14**);
- b. ispezione conservatoria dei registri immobiliari (**allegato 15**);
- c. ispezione PRA (**allegato 16**);
- d. CRIF (**allegato 17**);
- e. Agenzia Entrate Riscossione (**allegato 18**);
- f. Carichi pendenti (**allegato 19**);

a. Anagrafe Tributaria

La sottoscritta, con PEC del 30/11/2020 (**allegato 20**) ha richiesto all'Agenzia delle Entrate competente di comunicare le risultanze dell'interrogazione dell'anagrafe tributaria circa il ricorrente sig. Surriani Emilio.

L'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun riscontro in merito.

Pertanto, la sottoscritta ha preso a riferimento, per ciò che concerne i rapporti finanziari detenuti dal debitore, oltre alla documentazione dallo stesso presentata, le risultanze della CRIF e Centrale Rischi, i cui contenuti verranno esposti nel seguito.

La sottoscritta, quindi, ha assunto alla base della presente relazione la documentazione innanzi indicata, riservandosi di valutare le conclusioni in caso di successiva acquisizione delle risultanze dell'Anagrafe Tributaria previa autorizzazione del competente Tribunale.

b. Centrale Rischi Interbancaria

Con comunicazione del 14.09.2020, sottoscritta ha provveduto a richiedere alla Banca d'Italia di comunicare i dati presenti nella Centrale Rischi relativi al sig. Surriani Emilio.

La richiesta è stata riscontrata dalla Banca d'Italia in data 21.09.2020 (allegato 14).

Dalla documentazione fornita, si evince che il ricorrente ha intrattenuto rapporti con i seguenti istituti di credito:



INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI

Data richiesta: [grid of dates from Jan 2019 to Feb 2020]

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO

Codice identificativo: 41874375
Intestatario: SURRIANI EMILIO
Data di nascita: 04/01/68 Luogo di nascita: NAPOLI Codice fiscale: 573462506A478396

DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2020
La informazioni sono disponibili a far tempo dal 13/09/2020

Intermediario: CARREFOUR BANQUE

Sofferenze
Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garanzia
SOFFERENZE	Milano	Rapporti non contratti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	27,453	0

Intermediario: COMPASS BANCA SPA

Sofferenze
Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garanzia
SOFFERENZE	Milano	Rapporti non contratti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	21,124	0

Intermediario: DEUTSCHE BANK S.P.A.

Sofferenze
Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garanzia
SOFFERENZE	Milano	Rapporti non contratti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	17,426	0

d. PRA

Dalla visura effettuata presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA, nulla risulta (allegato 16).

4 La verifica del passivo da parte del Professionista

Come si evince dal Piano, il ricorrente ha contratto nel tempo debiti verso società finanziarie per sostenere le spese del suo nucleo familiare e spese mediche per la malattia della madre.

Lo scrivente, di seguito riporta l'elenco della esposizione debitoria illustrata dal ricorrente:

Passivo	Importo
Fiditalia	€ 10.268,98
Santander Consumer Bank	€ 9.650,33
DeutscheBank	€16.856,56
Compass S.p.A.	€ 22.489,75
Agos Ducato	€ 26.169,72
Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.	€ 2.595,91
Totale debiti	€ 88.031,25

Pertanto, la sottoscritta ha provveduto ad inviare lettere di "precisazione del credito", ai fini di indicare nella presente relazione, dei dati veritieri e corretti.

Dalle risultanze emerse dall'Anagrafe Tributaria, si riportano di seguito i riscontri pervenuti alla data odierna delle suddette "circularizzazioni":

a. Fiditalia

Con PEC del 15.09.2020 la sottoscritta, in qualità di OCC nominata dal Tribunale di Napoli Nord ha inviato richiesta di precisazione del credito e ogni altra ulteriore documentazione a sostegno dello stesso vantato nei confronti del sig. Surriani Emilio.

L'istituto di credito, con PEC del 30.09.2020 (allegato 9) ha confermato un credito vantato nei confronti del ricorrente pari a complessivi euro 10.268,98, con il n. 0010363032749010 stipulato il 28.08.2015 per l'importo complessivo di euro 14.293,03 da rimborsarsi in n.71 rate mensili da 201,74, entro il 28.06.2021.

La predetta somma è così ripartita:

- o euro 1.630,70 scaduto ed impagato;
- o euro 8.540,44 capitale a scadere;
- o euro 97,84 penale di decadenza dal beneficio del termine.

Pertanto, ai fini della presente relazione, si assume come debito verso l'istituto di credito Fidelity, un importo complessivo pari ad **euro 10.268,98**.

b. Santander Consumer BankS.p.A – prestito personale

Nonostante le ripetute PEC da parte dello scrivente (allegato 10), alla data della presente relazione, l'istituto di credito "Santander Consumer BankS.p.a" non ha riscontrato la richiesta di circolarizzazione trasmessa.

Pertanto, salvo diverse valutazioni in merito ad un eventuale riscontro che dovesse pervenire nelle more della procedura, si può assumere, come valore di riferimento della situazione debitoria del Sig. Surrianielli, il riscontro dato all'avv. Mercogliano in data 24/05/2019, per un importo pari ad euro 9650,33.

In merito alla suindicata posizione, non avendo fornito la società alcun riscontro, la sottoscritta rappresenta che, dalle indagini svolte presso la CRIF, il ricorrente risulta aver contratto prestito personale con decorrenza dal 30.11.2015 al 15.12.2020 (n. rapporto 000013654325) di n. 60 rate di importo mensile pari ad euro 253,00.

Inoltre la scrivente rappresenta che risulta pendente presso il Tribunale di Napoli (R.G. 18263/18) procedura esecutiva mobiliare, come da certificazione rilasciata dal Tribunale di Napoli (**allegato 22**)

Ai fini della presente relazione, si assume come debito, alla data del 15/01/2021, verso l'istituto di credito Santander Consumer BankS.p.A, un importo pari ad euro 9650,33

c. DeutscheBank – prestito personale

Con PEC del 15.09.2020 la sottoscritta, in qualità di OCC nominata dal Tribunale di Napoli Nord ha inviato richiesta di precisazione del credito e ogni altra ulteriore documentazione a sostegno dello stesso vantato nei confronti del sig. SurrianiEmilio .

L'istituto di credito, con PEC del 16.09.2020(allegato 11) ha confermato un credito vantato nei confronti del ricorrente pari a complessivi euro 16.856,56 con il n. 5997794200 stipulato il 06.05.2016 per l'importo complessivo di euro 23.188,24, da rimborsarsi in n.84 rate mensili da euro 275,88, entro il 27.05.2023.

La predetta somma è così ripartita.

- o euro 17.200,00 importo totale del credito;
- o euro 5.972,24 interessi;
- o euro 16,00 imposta sostitutiva di bollo applicata al contratto.

Pertanto, ai fini della presente relazione, si assume come debito verso l'istituto di credito DeutscheBank un importo complessivo pari ad **euro 16.856,56.**

d. Compass Banca

Con PEC del 15.09.2020la sottoscritta, in qualità di OCC nominata dal Tribunale di Napoli Nord ha inviato richiesta di precisazione del credito e ogni altra ulteriore documentazione a sostegno dello stesso vantato nei confronti del sig. Surriani Emilio.

L'istituto di credito, con PEC del 17.09.2020 (allegato 12) ha confermato un credito vantato nei confronti del ricorrente pari a complessivi **euro 22.489,75, contratto di prestito personale n. 000016744683** stipulato il 28.08.2015 per l'importo complessivo 14.293,03 da rimborsarsi in n.71 rate mensili da 201,74 , entro il 28.06.2021.

La predetta somma è così ripartita:

- o euro 1.630,70 scaduto ed impagato;
- o 8.540,44 capitale a scadere;
- o 97,84 penale di decadenza dal beneficio del termine.

La scrivente rappresenta, inoltre, che risulta pendente procedura esecutiva mobiliare presso il Tribunale di Napoli (R.G. 9178/2019), come da certificazione rilasciata dal Tribunale di Napoli (**allegato 23**)

Pertanto, ai fini della presente relazione, si assume come debito verso l'istituto di credito Compass S.p.A, un importo complessivo pari ad **euro 22.489,75.**

e. Agos Ducato S.p.A- cessione del quinto

Con PEC del 15.09.2020 la sottoscritta, in qualità di OCC nominata dal Tribunale di Napoli Nord ha inviato richiesta di precisazione del credito e ogni altra ulteriore documentazione a sostegno dello stesso vantato nei confronti del sig. Surriani Emilio .

L'istituto di credito, con PEC del 17.09.2020 (allegato 8) ha confermato un credito vantato nei confronti del ricorrente pari a complessivi euro 26.169,72 con contratto di cessione del quinto n. CQ3054543 stipulato il 01.05.2019 da rimborsarsi in n.120 rate mensili da euro 248,00 entro il 30.04.2029

La predetta somma è così ripartita.

- o euro 17.200,00 importo totale del credito;
- o euro 5.972,24 interessi;
- o euro 16,00 imposta sostitutiva di bollo applicata al contratto.

Pertanto, ai fini della presente relazione, si assume come debito verso l'istituto di credito Agos Ducato S.p.A un importo complessivo pari ad euro 26.169,72

f. Agenzia delle Entrate – Riscossione

Come indicato nel suesposto Piano, il sig. Surriani Emilio ha un debito con l'Agenzia Entrate Riscossione per complessivi euro 4.935,34 (Allegato 18). L'importo per capitale di questi ultimi esente da sanzioni, spese di notifica, interessi, spese accessorie ecc è pari ad Euro 2.595,91. come si evince dall'estratto ruolo, cartella esattoriale n. 07120160015053922000; n.6711801472534100300.

Pertanto, ai fini della presente relazione, si assume come debito un valore pari ad Euro **2.595,91.**

5 Pendenza Procedure Esecutive Immobiliari/Mobiliari

La sottoscritta, sulla base delle informazioni assunte dallo stesso Surriani, che rappresentava la pendenza di due procedure esecutive a suo carico, in data 27/10/2020 ha richiesto presso il Tribunale di Napoli, il rilascio del certificato di pendenza procedure esecutive Immobiliari e Mobiliari.

In data 27/10/2020 (allegato 22) la cancelleria del suddetto Tribunale, ha rilasciato il certificato dal quale si evince quanto segue: *"pende procedura esecutiva mobiliare N 18263/2018"* promossa da SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A.

In data 27/10/2020 (allegato 23) la cancelleria del suddetto Tribunale, ha rilasciato il certificato dal quale si evince quanto segue: *"pende procedura esecutiva mobiliare N 9178/2019"* promossa da COMPASS BANCA S.p.A.

Con dichiarazione del 3/12/2020, inviata a mezzo pec dalla GS SPA (datore di lavoro del sovra indebitato), le somme accantonate a seguito del pignoramento presso terzi di CompassSpA sono pari, al mese di novembre 2020, ad € 6415,39.

Dette somme potranno essere assegnate alla Compass SPA, creditore procedente, per cui sarebbero da decurtare dal credito totale vantato dallo stesso, oppure potranno essere spalmate sui singoli crediti in proporzione all'entità degli stessi, ovvero rientrare nella disponibilità del sovra indebitato.

8 Il Fabbisogno necessario al sostentamento

Le spese correnti, necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono circa pari ad **euro 890,00** mensili, come meglio specificati:

Tipologia Spese	Importo mensile
Bollette (Luce, Gas, etc)	190,00 €
Canone Locazione	400,00 €
Oneri Condominali	50,00 €
Cibo	200,00 €
Mantenimento separazione	500,00
Totale spese	1340,00

Appare evidente come la situazione economica del ricorrente nel corso degli anni è diventata a dir poco insostenibile.

Ne scaturisce, pertanto, che da un reddito mensile di euro 1.500,00, il Sig. Surrianelli, volendo a tutti i costi onorare le obbligazioni assunte e volendo svolgere un tenore di vita almeno "dignitoso", ha deciso di destinare al soddisfacimento dei creditori un importo pari ad **euro 350,00 mensili unitamente ad un'ultima rata pari ad euro 108,50.**

Tale aspetto, insieme alla volontà e capacità di riuscire a far fronte agli impegni assunti dall'istante sino a questo momento, induce lo scrivente ad esprimere un giudizio positivo in ordine alla **meritevolezza del sovraindebitato**, alla luce del fatto che il ricorrente si è fatto carico nel corso del tempo, spontaneamente, di tutti i debiti della madre anche per far fronte a problemi di salute della stessa come sopra descritto e non **colposamente** determinando così uno stato di sovra indebitamento. Pertanto, dalla ricostruzione offerta alla SVI, lo scrivente ritiene che l'istante non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

9 La proposta di stralcio parziale

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'entità dello stralcio è stata realizzata tenendo presente la sostenibilità concreta del ricorrente e di sua madre, e dunque la sommatoria tra le spese mensili non procrastinabili e il carico mensile dei debiti, e precisamente:

Creditore	Importo (capitale)	Importo (interessi)	Totale	% su totale	Importo ristrutturato
Predeuzioni					
Avv. Marianna Mercogliano	€ 2.294,00	€ -	€ 2.294,00	100%	€ 2.294,00
Avv. Maddalena De Rosa	€ 4.252,00	€ -	€ 4.252,00	100%	€ 4.252,00
Totale creditori predeuzioni	€ 6.546,00	€ -	€ 6.546,00	100%	€ 6.546,00
Chirografari					
Fiditalia	€ 10.268,98	€ -	€ 10.268,98	40,00%	€ 4.107,59
Santander Consumer Bank	€ 9.650,33	€ -	€ 9.650,33	40,00%	€ 3.860,13
Deutsche Bank	€ 16.856,56	€ -	€ 16.856,56	40,00%	€ 6.742,62
Compass Banca	€ 22.489,75	€ -	€ 22.489,75	40,00%	€ 8.995,90
Agos Ducato	€ 26.169,72	€ -	€ 26.169,72	40,00%	€ 10.467,89
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 2.595,91	€ -	€ 2.595,91	40,00%	€ 1.038,36
Totale creditori chirografari	€ 88.031,25	€ -	€ 88.031,25		€ 35.212,50
Totale complessivo	€ 94.577,25	€ -	€ 94.577,25		€ 41.758,50

I pagamenti, con cadenza mensile di **euro 350,00**, ad eccezione dell'ultima rata pari ad euro **108,50** saranno effettuati con il reddito che il ricorrente andrà a percepire per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso DIPERDI Srl (Gruppo Carrefour) e, unica garanzia che il ricorrente possiede e saranno eseguiti mediante il pagamento dal conto corrente intestato al sig. Emilio Surrianielli.

Pertanto la proposta prevede:

1. pagamento integrale (100%) delle spese in predeuzione per euro 2.294,25, così come quantificato dall'Avv. Marianna Mercogliano secondo il D.M. 55/2014 (art. 1 - 11);
2. pagamento integrale (100%) delle spese in predeuzione per euro 4.252,00 (comprensivo di oneri) per il professionista nominato Avv. Maddalena De Rosa;
3. pagamento parziale (40%) verso tutti gli altri creditori .

Il ricorrente, pertanto, intende mettere a disposizione de creditori ai fini della fattibilità del piano euro 350,00 mensili per 119mesi, unitamente ad un ultima rata pari a 108,50, per un totale complessivo pari ad euro 41.758,50 a fronte di una debitoria iniziale pari ad euro 94.577,25

L'unica garanzia che il ricorrente può offrire è il reddito annuo da lavoro dipendente precedentemente indicato.

10 La fattibilità del Piano

Ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 9 e del comma 6 dell'art. 15 della legge n. 3/2012, la scrivente è chiamata ad attestare la fattibilità del Piano del Consumatore proposto dal ricorrente.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto risulta sostenibile e fattibile.

Inoltre il ricorrente, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori in quanto avrebbe sia l'opportunità di esdebitarsi completamente, sia la possibilità di poter dar vita ad un percorso più dignitoso per se stesso e per la sua famiglia.

11 Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del Piano

Sulla base delle considerazioni sopra illustrate e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore di **euro 94.577,25**, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di **euro 42.945,17 in 119 rate mensili e costanti di euro 350,00, nonché l'ultima rata pari ad euro 108,50 per un importo complessivo 41.758,50**.

Quanto al giudizio in merito alla probabile convenienza della proposta del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come riportato nelle pagine precedenti, si può ragionevolmente ritenere che, tenuto conto dei rispettivi gradi di privilegio attribuiti a ciascun creditor essa risulti conveniente, o comunque non inferiore, a quella ottenibile in caso di liquidazione del patrimonio, ovvero in caso di esperimento da parte dei singoli creditori di azioni esecutive individuali.

Per quanto innanzi rappresentato il ricorrente propone a tutti i creditori un Piano del Consumatore che prevede il soddisfacimento dei debiti nel termine fissato di massimo **10 anni** in particolare prevede:

1. pagamento integrale (100%) delle spese in prededuzione per **euro 2.294,25**, così come quantificato dall'Avv. Marianna Mercogliano secondo il D.M. 55/2014 (art. 1 -11) (**Allegato 24**);
2. pagamento integrale (100%) delle spese in prededuzione per **euro 4.252,00** (comprensivo di oneri) per il professionista nominato Avv. Maddalena De Rosa (**Allegato 25**);
3. pagamento parziale (40%) di tutti gli altri creditori.

12 Il Piano di riparto potenziale

Sulla base delle informazioni contenute nel Piano e riportate nelle pagine precedenti, si riporta di seguito il piano di riparto potenziale delle somme costituenti l'attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori con il dettaglio dei pagamenti previsto per ciascun creditore:

Creditore	Importo credito	% soddisfacimento	Totale da corrispondere	N. rate	Importo rata	Data	A
	2.294	100%	2.294	13	175	feb-21	feb-22
				1	19	mar-22	mar-22
	4.252	100%	4.252	13	175	feb-21	feb-22
				1	331	mar-22	mar-22
				4	350	apr-22	lug-22
				1	246	ago-22	ago-22
	10.269	40%	4.108	1	104	ago-22	ago-22
				11	350	set-22	lug-23
				1	154	ago-23	ago-23
	9.650	40%	3.860	1	196	ago-23	ago-23
				10	350	set-23	giu-24
				1	164	lug-24	lug-24
	16.857	40%	6.743	1	186	lug-24	lug-24
				18	350	ago-24	gen-26
				1	257	feb-26	feb-26
	22.490	40%	8.994	1	93	feb-26	feb-26
				25	350	mar-26	mar-28
				1	153	apr-28	apr-28
	26.170	40%	10.468	1	197	apr-28	apr-28
				28	350	mag-28	set-30
				1	121	ott-30	ott-30
	2.596	40%	1.038	1	229	ott-30	ott-30
				2	350	nov-30	dic-30
				1	108	gen-31	gen-31
	94.577		41.759				

Maddalena De Rosa, iscritta all'Albo degli Avvocati di Napoli Nord al n. _____, iscritta presso l'Organismo Gestione crisi istituito presso il Consiglio _____, con studio in Aversa alla via Leonardo da Vinci 66, esaminata la relazione:

_____ messi a disposizione dalla parte ricorrente e quelli ulteriori acquisiti dallo _____ a presente relazione;

_____ reddituale e patrimoniale del debitore;

_____ critico dei singoli debiti quanto a natura, importi e grado di privilegio;

_____ consumatore predisposto dal ricorrente, nella persona dell'Avv. Marianna _____

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8
legge n. 3 del 27/01/2012

Si attesta che la presente relazione è composta da n. 28 pagine e n. 25 allegati come riportati
nell'elenco che segue.

Con osservanza

Aversa, 04/02/2021

Avv. Maddalena De Rosa

Elenco allegati

1. provvedimento di nomina del 22/07/2020
2. certificazione Diper Disrl
3. Buste paga
4. Certificato di situazione di famiglia
5. Contratto di locazione
6. Verbale di audizione del debitore
7. Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
8. PEC del 15.09.2020 riscontro circolarizzazione Fidelity
9. PEC del 15.09.2020 riscontro circolarizzazione Santander Consumer Bank
10. PEC del 15.09.2020 riscontro circolarizzazione Deutsche Bank
11. PEC del 15.09.2020 riscontro circolarizzazione Compass S.p.A.
12. PEC del 15.09.2020 riscontro circolarizzazione Agos Ducato
13. Certificazioni Uniche
14. Ispezione centrale rischi interbancaria
15. ispezione conservatoria dei registri immobiliari
16. ispezione PRA
17. CRIF
18. Agenzia Entrate Riscossione
19. Carichi pendenti
20. Pec del 30/11/2020 anagrafe Tributaria
21. copia estratto conto n. 1000/1304 Intesa San Paolo S.p.A
22. certificato pendenza procedura esecutiva mobiliare del 27/10/2020 (Santander Consumer Bank)
23. certificato pendenza procedura esecutiva mobiliare del 27/10/2020 (Compass)
24. Prospetto compensi Avv. Mercogliano
25. Prospetto compensi Avv. De Rosa
26. Dichiarazione del datore di lavoro importo somme accantonate per procedure esecutive

6

STUDIO LEGALE
AVV. MADDALENA DE ROSA
GESTORE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO OGC NAPOLI
VIA LEONARDO DA VINCI 66
81031 – AVERSA (CE)
TEL. 081 5037944-3384326850
PEC: MADDALENA.DEROSA@AVVOCATISMV.IT

TRIBUNALE DI NAPOLI- VII SEZIONE

All'III.mo Giudice Delegato dott. FEO Francesco Paolo

Procedura di crisi da sovraindebitamento sig. SURRIANELLI EMILIO

RG. N. 7/2021

OSSERVAZIONI SULLE INTEGRAZIONI DEL PROPONENTE ED ATTESTAZIONE DI

FATTIBILITA' DEL PIANO PRESENTATO CON RELAZIONE INTEGRATIVA DEL 20/04/2021

Con ordinanza dell'8 aprile 2021, l'III.mo Giudice delegato, a seguito delle integrazioni già presentate e a completamento delle medesime, onerava il proponente di specificare ulteriormente il contenuto del piano nella sua definitiva stesura, con esclusione dei contenuti alternativi (in modo da consentire ai creditori di prendere visione dell'effettivo trattamento del loro credito); il proponente ed il professionista incaricato quale gestore della crisi argomenteranno in ordine alla previsione della falcidia dell'unico creditore privilegiato (l'Agenzia delle Entrate per l'IRPEF), indicando le ragioni giustificative della falcidia e se la stessa possa ritenersi legittima in forza di quanto disposto dall'art. 7 della L. 3/2012 (che prevede la possibilità di falcidia dei creditori privilegiati, purché ne sia assicurata soddisfazione non inferiore rispetto alla alternativa liquidatoria).

Il proponente, in ossequio al provvedimento dell'III.mo G.D., sottoponeva alla scrivente professionista le integrazioni richieste, specificando esaurientemente i punti di cui alla predetta ordinanza.

In particolare, il proponente pone in luce come la recente evoluzione normativa in materia, facendosi riferimento alla riforma di cui al d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020, abbia mutato il criterio di valutazione della meritevolezza del debitore, riconoscendola in tutte le ipotesi in cui non si riscontrino atti in frode e dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Nel caso di specie, come si è avuto già modo di evidenziare, chiarendone le motivazioni, non può ritenersi sussistente dolo o colpa grave nella assunzione dei vari debiti. Recentissime pronunce di merito (Trib. di Benevento del 26/01/2021 e Trib. Di Crotone del 27/02/2021), nell'applicazione del nuovo concetto di meritevolezza, hanno evidenziato come il nuovo art. 7 co. 2 de lett. D ter, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o

abbia colposamente determinato il sovra indebitamento, ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode". Si è così passati dall'assenza di colpa (e quindi necessità dell'accertamento positivo della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, alla sola assenza di colpa "grave", malafede, frode, con un evidente ridimensionamento in minus della responsabilità da parte del debitore"

Il proponente, nelle sue osservazioni, esamina esaustivamente le motivazioni di ammissibilità del piano, in riferimento alle singole posizioni creditizie, comprese quelle relative al pagamento dei compensi dei professionisti (advisor e gestore) in prededuzione paritaria, sulle quali si esprime certamente parere positivo.

Relativamente alla proposta di falcidia del 60% dell'unico credito assistito da privilegio trattandosi di credito IRPEF, lo scrivente Gestore riporta l'ordinanza della Corte di cassazione intervenuta il 18/02/2021 n. 4720 (che si allega), nella quale si legge testualmente che la inammissibilità del piano *"argomentata con riferimento ai principi in materia di privilegio generale operanti indistintamente su tutti i beni del debitore, e' in contrasto con la previsione della L. n. 3 del 2012, articolo 7, come modificata dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 18, convertito in L. n. 221 del 2012, la quale consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca; ben vero questa Corte ha già avuto modo di riconoscere una tal possibilità, a condizione che dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (v. Cass. n. 26328-16); il tenore della normativa dettata per l'accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile conforta l'orientamento, essendo stabilita la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari; V. - occorre precisare che, nella sua stesura originaria, la norma escludeva la falcidia in riferimento al regime dell'Iva (oltre che per gli altri crediti descritti dalla disposizione), e in ciò costituiva il principale tratto di differenziazione rispetto al regime del concordato preventivo; codesto tratto di differenziazione e' stato infine eliminato per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 27 gennaio 2012, n. 3, articolo 7, comma 1, terzo periodo, giustappunto " limitatamente alle parole: "all'imposta sul valore aggiunto" " (v. C. Cost. n. 245-19); nella fattispecie neppure e' necessario indugiare su codesto aspetto, poiché il tribunale ha premesso che l'accordo aveva prospettato la falcidia dei privilegiati crediti erariali "diversi da quelli relativi all'Iva"; ne segue che il decreto deve essere cassato".*

Da ciò si deduce che non è infondato un piano di sovra indebitamento, che riduce i crediti privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca, purché essi non siano pagati nella misura inferiore a quella conseguibile in caso di eventuale liquidazione, che nel caso di specie non ricorre, in quanto il sovra indebitato non possiede beni o titoli liquidabili.

Nell'ordinanza, la Cassazione ritiene che la legge n. 3/2012, per i debitori non fallibili, ammette: "*la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari*", ricordando che la procedura di sovra indebitamento può anche falcidiare i tributi, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art.7 co, 1, terzo periodo, della Legge n. 3/2012 stabilita dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2019 in merito alla falcidiabilità dei crediti IVA e la nuova formulazione dell'art. 7 Legge 3/12, come modificato dall'art. 4 ter del D.leg.vo 25/12/2020 n. 176.

Si attenziona inoltre all'ill.mo G.D. che all'12 "Omologazione dell'accordo" è stato inserito dallo stesso decreto legislativo 176/2020, l'importante comma 3 *quater*, che prevede che il Tribunale omologhi l'accordo di composizione della crisi, anche, in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria, quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dall'art. 11, comma 2 – a mente del quale "*ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.*".

Ciò detto, bisogna esaminare il tempo di dilazione previsto per il pagamento del creditore privilegiato, che si rammenta sempre in virtù dell'art. 7 L. 3/2012, comma 4, non dovrebbe superare l'anno "*dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*". Non sussistendo alcun bene o diritto liquidabile, la dilazione oltre l'anno va esaminata in prospettiva della convenienza del piano anche per l'agente della Riscossione.

Su questo punto si richiama il consolidato orientamento della Cassazione la quale, con la sentenza 20.08.2020, n. 17391, ha ribadito che, in tema di composizione della crisi da sovra indebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, Legge 27 gennaio 2012, n. 3, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo nel pagamento. La Cassazione ha mutuato nella sentenza de qua i principi fondamentali in materia fallimentare per il soddisfacimento dei crediti prelatizi, ritenendoli applicabili per analogia anche alle ipotesi di sovra indebitamento e confermando che la previsione di cui all'art. 8, comma 4, non rileva in senso ostativo alla possibilità di prevedere una dilazione

pluriennale, così come previsto dall'art. 186 bis, comma 2, lett. c), L.F. che, nell'omologo caso del concordato preventivo, convive con la possibilità di dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione della necessità di assicurare il diritto di voto. In ogni caso, permane il potere del Tribunale di omologare il piano a prescindere dal dissenso dell'unico creditore seppur privilegiato, avuto riguardo alla convenienza dello stesso per l'intera massa passiva.

Tutto ciò premesso, auspicando di essere stata esaustiva nella integrazione richiesta dall'Ill.mo G.D.,

la sottoscritta avv. Maddalena De Rosa, in qualità di gestore dell'OCC di Napoli-

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012, che di seguito si riporta, come predisposto e modificato dal sovraindebitato:

CREDITORE	NATURA CREDITO	IMPORTO CREDITO	% SODDISFATTO	IMPORTO DA CORRISPONDERE	IMPORTO SINGOLA RATA	N° RATE	TEMPO DI ADEMPIMENTO
Avv. Marianna Mercogliano	prededuzione	€ 2.294,00	100%	€ 2.294,00	€ 120,00	19	Dalla 1° alla 19° rata
					€ 14,00	1	20° rata
Avv. Maddalena De Rosa	prededuzione	€ 4.252,00	100%	€ 4.252,00	€ 220,00	19	Dalla 1° alla 19° rata
					€ 72,00	1	20° rata
Agenzia delle Entrate Riscossione	privilegio generale	€ 2.596,00	40%	€ 1.038,00	€ 254,00	1	20° rata
					€ 340,00	2	Dalla 21° alla 22°
					€ 104,00	1	23° rata
Comune di Napoli – Ufficio TARI	privilegio generale	€ 978,00	40%	€ 392,00	€ 236,00	1	23° rata
					€ 156,00	1	24° rata
Santander Consumer Bank	chirografario	€ 9.650,00	40%	€ 3.860,00	€ 25,75	1	24° rata
					€ 50,80	75	Dalla 25° alla 99°
					€ 24,25	1	100° rata
Fiditalia	chirografario	€ 10.269,00	40%	€ 4.108,00	€ 29,45	1	24° rata
					€ 54,00	75	Dalla 25° alla 99°
					€ 28,55	1	100° rata
Deutsche Bank	chirografario	€ 16.857,00	40%	€ 6.743,00	€ 47,87	1	24° rata
					€ 88,68	75	Dalla 25° alla 99°
					€ 44,15	1	100° rata
Agos Ducato	chirografario	€ 24.186,00	40%	€ 9.675,00	€ 69,90	1	24° rata
					€ 127,26	75	Dalla 25° alla 99°
					€ 60,60	1	100° rata
Compass Banca	chirografario	€ 22.490,00	40%	(€ 8.996,00 - € 7.530,00 da PPT)€ 1.466,00	€ 11,05	1	24° rata
					€ 19,26	75	Dalla 25° alla 99°
					€ 10,45	1	100° rata

PIANO DI AMMORTAMENTO

	Dalla 1° alla 19° rata	20° rata	Dalla 21° alla 22° rata	23° rata	24° rata	Dalla 25° alla 99 rata	100° rata
Avv. Mercogliano	€ 120,00	€ 14,00					
Avv. De Rosa	€ 220,00	€ 72,00					
Agenzia Entrate Riscossione		€ 254,00	€ 340,00	€ 104,00			
Comune di Napoli				€ 236,00	€ 156,00		
Santander					€ 25,75	€ 50,80	€ 24,25
Fiditalia					€ 29,45	€ 54,00	€ 28,55
Deutsche Bank					€ 47,85	€ 88,68	€ 44,15
Compass					€ 11,05	€ 19,26	€ 10,45
Agos Ducato					€ 69,90	€ 127,26	€ 60,60

Con perfetta osservanza.

Aversa-Napoli 29/04/2021

Avv. Maddalena De Rosa